



Servizio Giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose
Via Fabio Severo, 31
34125 Trieste
Tel. Fax. 040 368463
e-mail: walter.citti@asgi.it
www.asgi.it

ASGI Sede legale:
Via Gerdil, 7 10100 TORINO
Tel./Fax 011 4369158. e-mail: segreteria@asgi.it

ASGI Segreteria organizzativa
Via S. Francesco, 39 33100 – UDINE
Tel. 0432507115- E-mail: info@asgi.it

Spett. UNAR
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Contact Center
Dipartimento Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

Trieste/Torino, 12 agosto, 2010

OGGETTO: Entrata in vigore dei nuovi questionari d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B. Annunciata esclusione della traduzione nelle principali lingue straniere. Richiesta di parere ed intervento.

Egr. Signori,

Con circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (prot. n. 54436/8.3 del 22 giugno 2010), il Ministero dei Trasporti ha comunicato che in data 3 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B.

Da detta circolare emerge che i nuovi questionari predisposti dall'apposita Commissione istituita presenteranno una difficoltà maggiore rispetto a quelli attualmente vigenti, consistendo in quaranta domande a risposta singola rispetto alle dieci domande con tre risposte, vere o false, attualmente previste dal test in vigore. Ulteriormente, viene specificato che i nuovi questionari saranno tradotti solamente nelle lingue tedesca e francese *"per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta"*.

Conseguentemente, le nuove istruzioni annunciate dal Ministero dei Trasporti farebbero venire meno l'attuale prassi e modalità di traduzione del test d'esame nelle sette lingue straniere principalmente in uso presso la popolazione immigrata residente in Italia (inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo). Tale prassi, comunemente in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei, ha l'evidente finalità di agevolare, in un'ottica di pari opportunità e di uguaglianza sostanziale, l'accesso alla patente di guida degli immigrati che non dispongono di un'ottima conoscenza della lingua "autoctona".

Parimenti, le nuove istruzioni farebbero cessare la prassi della traduzione dei test per il conseguimento della patente di guida nella lingua slovena, introducendo un'irragionevole disparità di trattamento a svantaggio degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena rispetto agli appartenenti alle minoranze di lingua tedesca dell'Alto Adige /Süd Tirol e di lingua francese della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonostante anche la prima sia oggetto di specifica tutela con la legge n. 38/2001.

In relazione a detta circolare del Ministero dei Trasporti, un gruppo di senatori ha presentato in data 3 agosto 2010 un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dei Trasporti chiedendo di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato il Ministero ad adottare tale nuovo orientamento e se non ritenga il Ministro che tale nuovo orientamento non sia coerente tanto con principi ed obblighi costituzionali quanto con buone prassi e standard internazionali in materia di integrazione degli immigrati e tutela delle minoranze. (interrogazione Sen. Blazina e altri n. [S.4/03584](#), in <http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/48988>)

L'annunciata volontà del Ministero dei Trasporti di cessare la traduzione nelle principali lingue straniere dei questionari per l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida porrebbe i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia in una condizione di sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini italiani, senza che tale misura possa ritenersi dotata di una ragionevole causa giustificatrice. La *ratio* dell'esame teorico di guida è quella

infatti di verificare l'adeguata conoscenza del candidato delle norme che regolano la circolazione stradale, la sicurezza nella guida, e i dispositivi dei veicoli, e non certo il grado di integrazione socio-culturale e linguistica dell'immigrato, che è proprio di altri procedimenti (acquisto della cittadinanza, accesso al permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti). Ugualmente è del tutto evidente che i questionari per il conseguimento della patente di guida utilizzano una terminologia tecnica e specialistica, che va ben al di là del livello di conoscenza della lingua italiana ragionevolmente richiesto ad un immigrato straniero soddisfacentemente integrato nella società italiana (ad es. il recente decreto Ministero Interno 4 giugno 2010 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, che costituisce un titolo di soggiorno a tempo indeterminato, richiede allo straniero di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa). In altri termini, i questionari per il conseguimento della patente di guida, facendo riferimento a terminologie anche tecniche e specialistiche e non certo di uso frequente in ambito corrente, se redatti nella sola lingua italiana, richiederebbero al cittadino immigrato un livello di conoscenza linguistica nei fatti addirittura superiore a quello richiesto per accedere al titolo di soggiorno a tempo indeterminato, con ciò determinando un trattamento irragionevolmente sfavorevole per il cittadino straniero residente in Italia ed un obiettivo ostacolo alla sua integrazione sociale.

La traduzione nelle principali "lingue madri" degli stranieri residenti dei test per il conseguimento della patente di guida è in uso presso la maggior parte dei Paesi di immigrazione europei ed extraeuropei e costituisce espressione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, in quanto il divieto di discriminazione è violato non solo quando un trattamento diverso viene imposto irragionevolmente a persone che si trovano in situazioni analoghe, ma anche quando senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, un trattamento uguale viene applicato a persone le cui situazioni di partenza sono obiettivamente diverse. Ugualmente, la traduzione nelle principali lingue straniere in uso presso le comunità immigrate regolarmente residenti dei test per il conseguimento della patente di guida, appare pienamente compatibile l'art. 5 della direttiva europea n. 2000/43 in materia di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali, che prevede "*allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità*" che uno Stato possa adottare "*misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica*".

In base a quanto previsto dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003 sui compiti dell'UNAR e specificamente quello di "*formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente*", si trasmette la presente segnalazione per l'eventuale formulazione da parte dell'UNAR di una raccomandazione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture affinché nelle nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B vengano conservate ed ulteriormente sviluppate le modalità di traduzione dei questionari nelle principali lingue straniere a vantaggio dei cittadini immigrati residenti in Italia che non dispongono di una adeguata conoscenza della lingua italiana,

nonché nella lingua slovena a vantaggio degli appartenenti alla minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con gli obblighi costituzionali e normativi di tutela dei diritti linguistici di detta minoranza.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo Distinti Saluti.

**p. il Servizio di Supporto giuridico contro
le discriminazioni etnico-razziali e religiose**

Dott. Walter Citti

**Progetto ASGI con il supporto finanziario
della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne - ONLUS**